

STATUTO

SERVIZI LOGISTICI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA DANTE
D'AMBROSI 6
Numero REA: PS - 261349
Codice fiscale: 04344950409
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato	
Allegato "A" al n. 13.840 di Raccolta	
STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Pesaro	
la Società cooperativa denominata " SERVIZI LOGISTICI - SOCIETÀ	
COOPERATIVA SOCIALE " in breve " S.L. - COOP. SOCIALE ".	
La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi secondarie, suc-	
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 (Durata)	
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata	
con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
zienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	
La Cooperativa " SERVIZI LOGISTICI - SOCIETÀ COOPERATIVA SO-	
CIALE ", conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lu-	
cro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra di essi lo	
spirito mutualistico e solidaristico attraverso lo svolgimento di attività diver-	
se, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento	
lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, come	
meglio identificate in appresso.	
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	

	tualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di otte-	
	nere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e inte-	
	grazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto Sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita preceden-	
	temente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto <u>le</u> seguenti attività:	
	a) prestare servizi di logistica, facchinaggi vari, lavorazioni per conto terzi,	
	gestione di agenzie di recapito, servizi di traslochi, autotrasporti e distribu-	
	zione di merci per conto terzi, movimentazione e manipolazioni di merci, ge-	
	stione e movimentazione magazzini, operazioni di imballaggio, etichettatura,	
	confezionamento e assemblaggio, conduzione linee e deposito merci.	
	b) svolgere attività di gestione lavorazione e conservazione di alimenti in ge-	
	nere, carne, pesce, frutta e verdura, etc.;	
	c) servizi di picking e controllo qualità;	
	d) svolgere attività di montaggio, smontaggio e pulizia, allestimento e arre-	
	damento per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting e ricevimenti;	
	e) svolgere lavori di manutenzioni stradale, comprese le opere di segnaletica	

	e sicurezza stradale e di assistenza tecnica e contabile ai cantieri;	
	f) svolgere lavori di montaggio industriale e in particolare di carpenteria metallica, montaggi di impianti tecnologici, celle frigorifere, controsoffitti, fissi e pavimentazioni;	
	g) svolgere attività di nettezza urbana, d'igiene urbana, d'igiene ambientale (spazzamenti, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, ecc.);	
	h) prestare servizi di pulizie generali e speciali per ambienti civili, industriali, ospedalieri e sterilizzazione di attrezzature ed ambienti ospedalieri ed in genere di locali ed ambienti pubblici e privati;	
	i) prestare servizi di pulizie camerate, dormitori ed alloggi collettivi compreso il riordino ambienti e camere, rifacimento letti a comunità, alberghi, e complessi ricettivi in genere;	
	l) prestare servizi di pulizia e gestione di stabilimenti igienici, anche con bagni e docce, nonché lo svolgimento di tutte quelle altre attività considerate complementari alla conduzione di alberghi, compreso la pulizia di spiagge;	
	m) prestare servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, defoliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente, nonché manutenzione di aree verdi, sfalcio erba, giardinaggio, potatura di alberi e piante ornamentali, diserbo e disinfestazione aree verdi;	
	n) svolgere attività di recupero, restauro, catalogazione, custodia e sorveglianza di beni culturali e ambientali nonché di documenti per conto terzi;	
	o) prestare servizi di hostess, promoters, pubbliche relazioni, marketing diretto, telemarketing, distribuzioni di materiali pubblicitari e stampati in genere;	
	p) organizzare fiere, congressi, convegni, meeting, spettacoli e servizi con-	

	nessi;	
	q) gestire bar, ristoranti, alberghi, strutture ricettive in genere, mense, distri-	
	butori automatici e prestare servizi di catering in conto proprio e/o presso al-	
	berghi, cliniche ospedali e comunità; gestire biblioteche, musei, pinacoteche,	
	impianti sportivi e ricreativi e i servizi collegati;	
	r) svolgere servizi di portierato e ricevimento, di lavanderia e stireria in al-	
	berghi comunità, case dello studente, ecc.;	
	s) gestire servizi comunali quali affissione di manifesti, riscossione di tributi	
	e gestione di parcheggi;	
	t) amministrare immobili, condomini e patrimoni;	
	u) svolgere attività di cellophanatura, rilegatura, etichettatura, prezzatura di	
	libri e documenti e svolgere attività di tipografia e di stampa in genere;	
	v) prestare servizi di lettura e rilevazione utenze.	
	Per tutte le attività lavorative indicate nel punto precedente, le persone svan-	
	taggiate devono costituire il 30% (trentapercento) dei lavoratori normodotati	
	di quel settore della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato sogget-	
	tivo, possono essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica am-	
	ministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso	
	considerate persone svantaggiate i soggetti così come indicati dalla legge	
	381/1991 e successive modifiche ed integrazioni.	
	La Società potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa od attinente a quel-	
	le precedentemente indicate e potrà compiere ogni operazione di natura im-	
	mobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e commerciale, utile e necessa-	
	ria per il raggiungimento degli scopi sociali.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a sco-	
	po di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	
	to Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci operatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali e che condividano le finalità della coo-	
	perativa, oltre a possedere gli eventuali requisiti personali e professionali ri-	
	chiesti per le attività che la cooperativa gestisce e/o intende gestire.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa	
	e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	

	- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale	
	atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamen-	
	to al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91	
	Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui sta-	
	tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che sia-	
	no in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in pro-	
	prio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la va-	
	lutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in ef-	
	fettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono infine essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi	
	nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e	
	comunque chi abbia interessi contrastanti con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori per-	
	sone fisiche ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed	
	obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o	

	al fine di completare la loro formazione, ovvero al loro inserimento nell'im-	
	presa, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissio-	
	ne.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della sca-	
	denza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comuni-	
	cato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, e-	
	ventuali recapiti mail o fax;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professiona-	
	le, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statu-	
	to e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministra-	
	tivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita-	
	mente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di i-	
	struttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Co-	
	operativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, ovvero per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazio-	
	ne se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla So-	
	cietà. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni	
	dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere nei termini e con le modalità	
	di legge.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunica-	

	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per ade-	
	guarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adem-	
	pia entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società	

	e/o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	g) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e	
	della sana cooperazione;	
	h) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e co-	
	munque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-	
	voro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel regolamento interno re-	
	dato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro	
	venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nei	
	termini e con le modalità di legge nel termine di sessanta (60) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai prov-	
	vedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alle norme in materia.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro ses-	
	santa (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione	
	sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti-	
	no gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del de-	
	cesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla So-	
	cietà.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i due (2) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovrán-	
	no provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale pe-	
	nale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-	
	te anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del va-	
	lore non inferiore ad €. 500,00 (cinquecento) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministra-	
	tivo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	

	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può	
	essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta 1 solo voto, indipenden-	
	temente dal capitale posseduto.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovvento-	
	ri verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nu-	
	mero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costitui-	
	to mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra que-	
	sto ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a nor-	
	ma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effet-	
	tuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non infe-	
	riore a €. 50,00 (cinquanta) né superiore ai limiti di legge. Il valore comples-	
	sivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	
	statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	

	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne co-	
	municazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo,	
	le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva	
	la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio conso-	
	lidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazio-	
	ne sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per	
	cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condi-	
	zioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal co-	
	dice civile per le cooperative a mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazio-	
	ne del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	

	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effet-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposi-	
	to regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo ammi-	
	nistrativo, mediante lettera raccomandata A.R, ovvero mediante altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a mero titolo	
	esemplificativo, il fax o l'e-mail) inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in	
	Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di	
	voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, qualora nominati, e nessuno dei	
	presenti si opponga alla trattazione degli argomenti.	

	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e del suo presi-	
	dente in caso di organo collegiale, e ove richiesto, del soggetto incaricato	
	della revisione legale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	
	ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifi-	
	cazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti	
	spettanti secondo i conferimenti	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	23.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo ammi-	
	nistrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e co-	
	munque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è rego-	
	larmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno, salvo quando si tratti di deliberare sullo scioglimen-	
	to anticipato della società: in tal caso tanto in prima quanto in seconda con-	
	vocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, audio / videocollegati (il collegamento solo in via audio è	
	consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti	
	soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di	
	buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio uf-	

	fficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittima-	
	zione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussio-	
	ne e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di	
	convocazione i luoghi audio / videocollegati a cura della società, nei quali gli	
	intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo	
	ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, e che non sia Ammini-	

	stratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (uno) altro socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col vo-	
	to della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due (2)	
	a sette (7), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	

	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eserci-	
	zio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Control-	

	lo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di	
	Controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore uni-	
	co o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo	
	può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	La firma del Vice Presidente fa stato di fronte ai terzi dell'assenza o dell'im-	
	pedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Orga-	

	no amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)	
	L'organo di controllo della società, nominato quando obbligatorio per legge o	
	per volontà dei soci, è costituito da un collegio sindacale, composto di tre	
	membri effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico.	
	All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.	
	All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul	
	collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed even-	
	tualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	

	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà oppor-	
	tuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste dal precedente art. 28..	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disci-	
	plina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il	
	superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del co-	
	dice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo ammini-	
	strativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme	
	relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci	
	cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to: PIEROTTI MASSIMO - Dott.ssa STEFANIA DI MAURO, Notaio.	

30 di **30**